



Ancora una condanna per la Guardia Medica che rifiuta la visita

Data 16 luglio 2009
Categoria medicina_legale

Un medico addetto al servizio di Guardia Medica non può rifiutare l'intervento e deviare il caso al 118, perché rischia una condanna in sede penale.

Occorre evitare confusione tra "Omissione di soccorso" e "rifiuto d'atti d'ufficio" perché può portare a gravi conseguenze penali.

Una recente sentenza della Cassazione (Sez. VI penale, n. 35344/2008) ha riguardato il caso, a dire il vero non nuovo, di un medico di guardia medica che, benché chiamato e sollecitato dal paziente, aveva rifiutato l'intervento consigliando invece di chiamare il 118 per una ospedalizzazione; a spiegazione e a propria discolpa aveva addotto di essere sprovvisto dell'attrezzatura necessaria per tamponare l'emergenza.

Ma come già espresso da una giurisprudenza consolidata, questo comportamento può configurare un rifiuto di atti d'ufficio.

I medici spesso confondono la figura dell'"omissione di soccorso" con quella di "rifiuto di atti d'ufficio". Mentre per il primo aspetto può essere lecito il rifiuto di intervento da parte di un sanitario allorché non si trovi presente sul posto e siano disponibili modalità di intervento più efficaci da parte di terzi, il medico che rivesta qualifica di Pubblico Ufficiale non può invece esimersi dai suoi obblighi d'ufficio, a cui deve ottemperare anche qualora ne ravvisi la non-utilità. "Durante il turno di guardia- ha ribadito la Cassazione- il medico è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dall'utente".

La famiglia della paziente, tetraplegica impossibilitata alla minzione da circa 12 ore, aveva più volte telefonato alla guardia medica, chiedendo di sostituire il catetere urinario, che era ostruito; il medico però rifiutava l'intervento invitando a chiedere l'intervento del 181 essendo lui "sprovvisto del set sterile necessario per l'operazione di sostituzione del catetere". La famiglia, alla fine, si rivolgeva effettivamente al 118 che interveniva per l'ospedalizzazione; ma il marito della paziente però non aveva consentito al trasferimento in ospedale e alla fine si era dovuto rivolgere privatamente ad un'infermiere professionale per la sostituzione del catetere.

Il medico di guardia, denunciato, era stato condannato già dai giudici di merito. Proposto ricorso in Cassazione, questo però veniva respinto e la condanna confermata.

La Corte ha sottolineato che "l'urgenza dell'intervento, specie in campo sanitario, va apprezzata con riferimento al pregiudizio, anche potenziale e non necessariamente irreparabile, che può comunque derivare al paziente dalla mancata o tardiva assistenza sollecitata" per cui andava confermata la condanna nei confronti di un medico di guardia per avere "indebitamente rifiutato l'intervento domiciliare".

Daniele Zamperini (Stesura 12/2008)